



Prot. n. 0005342

ORDINANZA N.25 DEL 16.06.2022

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI ACCENSIONE DI FUOCHI ALL'APERTO E BRUCIATURA DI SFLACI E DI POTATURE E RESIDUI VEGETALI SUL TERRITORIO COMUNALE

LA SINDACA

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 36/2013 che disciplina la accensione fuochi all'aperto sul territorio comunale di Praiano;

Considerato che la bruciatura provoca la emissione nell'atmosfera di un fumo ad alto contenuto di sostanze incombuste ed ossidi di carbonio;

Letto il Decreto Dirigenziale n° 270 del 10.06.2022 avente ad oggetto la dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi Anno 2022;

VISTI:

- a) la Legge 21 novembre 2000 n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi di bosco;
- b) il D. Lgs. n 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;
- c) il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che detta norme in materia ambientale;
- d) il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, in particolare l'art. 14, comma 8 lett. b) che introduce il comma 6-bis all'art. 182 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";
- e) il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- f) il decreto-Legge 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» ed, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività



COMUNE DI PRAIANO

Antica Praegianum

di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d'interfaccia urbano-rurale, nonché dell'apparato sanzionatorio;

g) il D.lgs. n. 1/2018, recante il "Codice di protezione civile";

h) l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 del 28/08/2007;

i) la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, che disciplina, tra l'altro, la difesa del suolo e la sistemazione idraulico forestale, la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;

j) la Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2012, in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, in particolare l'art. 25 comma 1 lettera f) che dispone il divieto di "bruciatura delle stoppie delle colture graminacee e leguminose, nonché prati, erbe palustri ed infestanti, anche nei terreni incolti, in tutto il territorio regionale dal 1 giugno al 20 settembre. Deroghe al periodo di divieto possono essere adottate dal Presidente della Provincia su motivata richiesta del sindaco del comune interessato. In caso di infrazione la responsabilità è del conduttore del fondo";

k) la Legge regionale n. 12 del 22/05/2017 e s.m.i. "Sistema di Protezione Civile in Campania";

l) il Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e, in particolare, i divieti e gli obblighi riportati agli articoli 75 e 76;

m) il D.M. n.2588 del 20/03/2020 che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e la delibera di Giunta regionale n. 341 del 09/07/2020 recante "Approvazione dell'elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del DM n. 2588/2020;

n) la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2022. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti" (pubblicate in G.U. Serie generale n. 128 del 03/06/2022).

CONSIDERATO CHE:

a) con D.G.R. n. 250 del 15/06/2021 la Regione ha approvato "Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2021-2023. Con allegati.";

b) che è in itinere l'approvazione da parte della Giunta regionale della Campania dell'aggiornamento annuale del Piano AIB;

c) che l'art. 75 co. 1 del Reg. reg.le n. 3/2017 dispone che nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente;

d) che il Reg. reg.le 15 dicembre 2011, n. 12 "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania" attribuisce alla Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile il coordinamento e COMUNE DI PRAIANO - c_g976 - 0005196 - Ingresso - 13/06/2022 - 10:59 concorso per il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi;

e) che con nota prot. n. 281384 del 29/05/2022, la UOD 50 18 02 Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile ha trasmesso alla D.G. 18 Lavori Pubblici e Protezione Civile apposita Relazione ai fini dell'adozione, per la Regione Campania, della dichiarazione dello stato di massima pericolosità degli incendi boschivi, nella quale vengono riportati i principali aspetti ed elementi informativi inerenti al quadro climatico nonché le analisi e le valutazioni meteorologiche, effettuate sulla scorta dei modelli previsionali disponibili e in relazione alla significatività prospettica ed evolutiva;



COMUNE DI PRAIANO

Antica Plagianum

f) che dalla citata relazione si legge “Dalle mappe sopra riportate, si evince che il modello stagionale, inizializzato a maggio 2022 (RUN del 05 maggio 2022), indica una leggera anomalia negativa di precipitazioni sull’Italia, ed in particolare sul settore centro-settentrionale, mentre, nella parte meridionale della penisola non sono attese anomalie significative rispetto alla media climatica. Per quanto riguarda la temperatura a 2 metri, il modello indica la possibilità di un’anomalia positiva di circa $0,5 \div 1$ °C per l’Italia centro-meridionale. Le tendenze evolutive delle anomalie pluviotermometriche, allo stato disponibili e come sopra riportate, non appaiono significative in relazione ad una variazione del periodo di massima pericolosità, per l’anno 2022, differente da quello assunto negli ultimi anni, con inizio al 15 giugno”. CONSIDERATO che, anche nella corrente stagione, esistono condizioni climatiche che determinano lo stato di grave pericolosità potenziale d’incendio per le zone boscate della regione Campania.

CHE il richiamato decreto regionale 270 del 10.06.2022 ha adottato ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 co. 3 della Legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” e dell’art. 75 co. 1 del Reg. Reg.le 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” apposito provvedimento stabilendo la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi a far data dal 15 giugno 2022 e fino al 20 settembre 2022, salvo proroghe, con le relative disposizioni e prescrizioni.

DATO ATTO che: a) con Deliberazione n. 76 del 22/02/2022 con oggetto “D. Lgs 19 agosto 2016, n. 177. Collaborazione tra Regione Campania e Arma dei Carabinieri per attività ad elevata specializzazione in ambito forestale, ambientale e agroalimentare. Approvazione schema di convenzione” la Giunta Regionale ha disposto di continuare ad avvalersi per il triennio 2022-2024 del supporto operativo dell’Arma dei Carabinieri in continuità con la precedente convenzione; b) in virtù del rapporto di reciproca collaborazione istituzionale con l’Arma dei Carabinieri e con ANCI Campania, è stato condiviso lo schema aggiornato di Ordinanza Comunale per l’applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, allegato al Piano AIB.

DATO ATTO che ai trasgressori sono applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii., dall’art. 178-bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità Locali, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p.. del Codice penale qualora il fatto costituisca reato.

CHE pervengono continue segnalazioni da parte di cittadini aventi ad oggetto l’accensione di fuochi che arrecano fastidio

RIENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità

RITENUTO necessario recepire il decreto regionale n° 270 2022 provvedendo ad emanare apposita ordinanza contingibile ed urgente di divieto di accensione di fuochi all’aperto e bruciatura di sfalci di potature e residui vegetali;

VISTO il D.Lgs 267 2000 e ss.mm.ii.



ORDINA

dal 15 giugno 2022 fino al 30 settembre 2022

DIVIETO di accensione di fuochi all'aperto e la bruciatura di sfalci di potature, residui vegetali o altro, anche correlata allo svolgimento di normali pratiche agricole, nelle aree del territorio comunale a partire salvo proroghe per lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 20 settembre 2022, salvo proroghe, richiamando i divieti e gli obblighi vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006); –

DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);

DIVIETO di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017); –

DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017): – usare motori o fornelli che producano faville o brace; – usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; – far brillare mine; – fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio: – gettare fiammiferi o sigarette accese; – sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

DIVIETO di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco o provvedimenti autorizzativi nel caso di manifestazioni. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 200, n.353 e ss.mm.ii.

RICHIAMA, in particolare, l'attenzione sugli ulteriori divieti ed obblighi contenuti nell'art. 75 del Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” e, in particolare, l'obbligo per i proprietari frontisti di strade confinanti o in prossimità di aree boscate o di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi di eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio; 4.

RICHIAMA la necessità di rafforzare le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme per incendi boschivi sul proprio territorio, avvalendosi anche delle associazioni di volontariato di protezione civile, nonché di sensibilizzare i cittadini e le associazioni di categoria degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo la cultura di protezione civile e le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente.

RICHIAMA nell'ambito della prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei territori di rispettiva competenza, espressamente l'obbligo dell'osservanza del comma 6-bis, art. 182 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui si dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi nonché degli altri obblighi e divieti imposti dalla L. n. 353/2000 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 26/2012, dagli artt. 75 e 76 del Reg. Reg.le n. 3/2017 e dalla presente ordinanza;



COMUNE DI PRAIANO

Antica Plagianum

DISPONE

La diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale web del Comune di Praiano

INCARICA

La polizia municipale e le forze dell'ordine del territorio della verifica dell'osservanza della presente ordinanza

AVVERTE

Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisce reato, saranno applicate le seguenti sanzioni che potranno essere estinte con le modalità previste dalla Legge n° 689/81

A) Combustione sterpaglie, vegetali, etc fuori orari e giorni consentiti e/o non essiccate e comunque in modo diverso da quanto stabilito nella presente Ordinanza : Sanzione Amministrativa € 150,00;

B) Combustione materiali diversi da scarti vegetali etc (es materie plastiche, contenitori,etc): Sanzione Amministrativa € 500,00;

Ai sensi dell'art 3 comma 4 Legge 241/90 avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60gg, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o Ricorso Straord al Capo dello Stato entro 120 gg dallo stesso termine

Praiano, 16.06.2022



La Sindaca
Dott.ssa Anna Maria Caso

